

32674/15

1e



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Maurizio FUMO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2145
Dott. Paolo Antonio BRUNO	- Consigliere -	UP - 16/6/2015
Dott. Rosa PEZZULLO	- Consigliere -	R.G.N. 54089/2014
Dott. Paolo MICHELI	- Consigliere -	
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

SG, nato a Taranto, il X 1964;

avverso la sentenza del 15/5/2014 della Corte d'appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per la parte civile l'avv. Marco Pella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Fabrizio Ivaldo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di **SG** per il reato di atti persecutori commesso ai danni del collega di lavoro **PC** soggetto disabile in quanto invalido civile generico.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di atti persecutori. Rileva in proposito il ricorrente che le condotte di dileggio asseritamente accertate a carico dell'imputato non possano ritenersi tipiche ai sensi dell'art. 612-bis c.p., sia perché non integranti l'estremo della molestia, sia per il difetto del minimo di offensività richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato contestato. Sul punto inoltre la Corte territoriale si sarebbe limitata all'apodittica affermazione della rilevanza penale delle condotte, senza nemmeno tenere conto del fatto che le stesse sarebbero state tenute in un arco temporale assai ampio. Infine i giudici dell'appello non avrebbero correttamente qualificato il fatto, al più inquadrabile nello schema dell'art. 660 c.p.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità tra le condotte accertate e l'evento tipico ritenuto configurabile nel caso di specie. Quanto al primo profilo viene evidenziato come la ritenuta volontarietà della causazione dell'evento sarebbe stata dedotta unicamente da quella delle condotte (a sua volta dedotta dalla forzatura delle dichiarazioni rese dallo **S**) sulla base dell'illogica inferenza per cui l'invalidità della persona offesa abbia necessariamente determinato la rappresentazione delle conseguenze dell'azione in capo all'imputato e dunque la loro volontaria causazione. Con riguardo all'altro profilo il ricorrente rileva l'apoditticità del discorso giustificativo reso in sentenza in merito all'effettiva esistenza di un rapporto eziologico tra i comportamenti attribuito all'imputato e lo stato di ansia sofferto dalla persona offesa. In particolare i giudici del merito avrebbero omesso qualsiasi accertamento concreto sulle caratteristiche della persona offesa e sull'effettiva idoneità di due sole condotte – quali sarebbero quelle effettivamente rimproverabili allo **S** – a determinare l'evento contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.


2. La Corte territoriale ha correttamente interpretato l'art. 612-bis c.p. nella misura in cui ha ritenuto il fatto contestato potenzialmente tipico in quanto articolatosi nella consumazione di almeno due condotte autonome (invero tre) conformi a quelle descritte dalla norma incriminatrice menzionata (*ex multis* Sez. 5, n. 46331 del 5

giugno 2013, D. V., Rv. 257560). Ed infatti il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1, n. 3758/14 del 7 novembre 2013, Moresco, Rv. 258260). La reiterazione della condotta è invece tratto essenziale della fattispecie di atti persecutori, come per l'appunto tenuto presente dai giudici dell'appello.

2.1 Le doglianze del ricorrente colgono nel segno su di un piano diverso e cioè quello della contestazione della tipicità dei singoli atti posti in essere dall'imputato. Ed infatti, il concetto di molestare - l'unico che rileva, non essendo nel caso di specie stato contestato alcun comportamento minaccioso allo **S** - può essere ricondotto a quello evocato nel linguaggio comune dal verbo utilizzato dall'art. 612-bis c.p. e cioè l'azione di chi infastidisca altri in modo da turbarne il benessere fisico o la tranquillità psichica. E' peraltro ovvio che un atto può ritenersi molesto non solo in ragione del suo intrinseco contenuto, ma altresì del contesto in cui viene posto in essere e, soprattutto, delle condizioni soggettive di colui che lo subisce. Non solo, essendo come detto il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. qualificato dalla reiterazione della condotta tipizzata, in tale ambito normativo si manifesta la volontà del legislatore di garantire tutela specifica ad una forma particolare di lesione dei diritti della persona caratterizzata dall'effetto particolarmente destabilizzante per l'equilibrio psicologico della vittima che la serialità di comportamenti intrusivi nella sua sfera di libertà e di vita determina, talché anche il contenuto della nozione di molestia è necessariamente influenzato da tale carattere.

2.2 In tal senso l'affermazione da parte della Corte territoriale per cui i comportamenti addebitati all'imputato non possono essere ritenuti al di sotto della soglia di tipicità - come invece sostiene il ricorrente - riposa sulla ritenuta condizione di inferiorità in cui versava la vittima, descritta però come un soggetto "invalido e semplice" e cioè attraverso espressioni la cui eccessiva genericità impedisce di saggiare la tenuta argomentativa del ragionamento sviluppato in sentenza, tenuto conto dell'intrinseca natura degli atti imputati allo **S**. La terminologia dispiegata dai giudici dell'appello, infatti, è talmente poco impegnativa sul piano definitorio da non consentire di apprezzare fino a che punto tali atti possano ritenersi oggettivamente molesti e soprattutto se la loro reiterazione qualifichi la condotta come tipica in virtù delle peculiari condizioni soggettive della persona offesa.

2.3 Non di meno la rilevanza o meno delle condizioni di fragilità di quest'ultima si riverbera sulla prova dell'elemento soggettivo del reato, sia nella sua componente rappresentativa che in quella volitiva, dovendosi in proposito ricordare come, nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza



della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19 febbraio 2014, C e altro, Rv. 260411).

2.4 Le evidenziate lacune motivazionali comportano, in accoglimento del ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure non specificamente trattate, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16/6/2015

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Maurizio Fumo

